

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 2574)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 29 novembre 1967 (V. Stampato n. 4329)

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(MANCINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

col Ministro della Pubblica Istruzione

(GUI)

col Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile

(SCALFARO)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 5 dicembre 1967*

**Studio e progettazione di massima della rete di comunicazione
tra il centro storico di Venezia e la terraferma**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a compiere, nel termine di due anni dalla entrata in vigore della presente legge, lo studio e la progettazione di massima della rete di comunicazione tra il centro storico di Venezia e la terraferma.

I collegamenti dovranno essere considerati in una visione unitaria nell'ambito del retroterra regionale e, per quanto attiene alla

città di Venezia, dovrà essere assicurata la piena salvaguardia dell'ambiente, sia negli aspetti naturali che artistici.

Lo studio e la progettazione suddetti sono comunicati ai comuni ed alle province interessate.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici si avvarrà della consulenza di una Commissione di esperti, nominata con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, e della quale sono chiamati a far parte almeno due esperti prescelti tra i componenti del Comitato di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1966, n. 657, un esperto designato dal Consiglio comunale di Venezia ed uno designato dal Consiglio provinciale di Venezia.

I compensi spettanti ai componenti la Commissione prevista nel precedente comma sono stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e del tesoro.

Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del tesoro e della pubblica istruzione, potrà inoltre affidare incarichi di studio o di progettazione ad enti e liberi professionisti e stipulare le relative convenzioni.

Art. 3.

Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma dell'articolo 1, per il funzionamento della Commissione e per gli incarichi ad enti e professionisti, di cui al successivo articolo 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte, per lire 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1222 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1967, e per gli altri 100 milioni mediante pari riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 1070 del medesimo stato di previsione.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.